



Comune di Lomagna
Provincia di Lecco

ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 28-29/03/2010

**VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE
NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO
DALL'ABITAZIONE**

L'UFFICIALE ELETTORALE

Visto l'art.1 del D.L. 03.01.2006, n.1, convertito, con modificazioni, delle L.27.01.2006, n.22 e s.m. che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

*"art.1-Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione:
(rubrica così sostituita dall'art.1 c.1, lett. F) della L.7.5.09, n.46)*

1. *(Comma così sostituito dall'art.1, c.1.a) della L.7.5.09, n.46)* Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 59 della L.05.02.92, n.104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. *(Comma così sostituito dall'art.1, c.1.b) della L. 07.05.09, n.46)* Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:

a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indirizzo completo di questa;

b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'A.S.L., in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

3-bis. *(comma inserito dall'art.1, c.1.c) della L. 07.05.09, n.46)* Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'A.S.L. dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. *(Comma così modificato dall'art.1, c.1.d) della L. 07.05.09, n.46)* Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto di voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto."

Vista la circolare del Ministero dell'Interno 08.05.09, n.28;

Visto lo Statuto Comunale;

RENDE NOTO

Gli elettori interessati dovranno inviare (preferibilmente su modello come predisposto dall'ufficio elettorale) la prescritta dichiarazione entro il giorno **08 MARZO 2010** (20° giorno antecedente la data della votazione).

Le dichiarazioni formulate per il primo turno di elezioni amministrative sono considerate valide anche per l'eventuale turno di ballottaggio.

L'ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Dalla residenza comunale, lì 16.02.2010

L'Ufficiale Elettorale
Conti Rag. Patrizia